



Ordinanza concernente la riscossione dell'imposta comunale anno 2023

Il Municipio di Curio, richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale, gli artt. 274, 275, 276, 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023 pubblicato il 16 dicembre 2022 sul bollettino ufficiale delle leggi,

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT)

¹L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2023 è riscossa a cura dall'Amministrazione Comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

²Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

³I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- per la I^a rata di acconto il 1° aprile 2023

- per la II^a rata di acconto il 1° giugno 2023

- per la III^a rata di acconto il 1° agosto 2023

- per la IV^a rata a conguaglio dal 2024, alla data di intimazione del conteggio.

⁴Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

⁵Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

⁶Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241/242 LT)

¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,10%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

²Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242/247 LT)

¹Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2.5%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.--, non sono conteggiati.



Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi

¹Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

²Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 8 Addebito delle spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito, o sono conteggiate separatamente.

Art. 9 Diffida (art. 21 RLT)

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 50.-

Art. 10 Validità temporale e tassi di interesse

¹I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2022.

²Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022.

³Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 11 Acconto equo

¹Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

²In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

³In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente ordinanza, può essere interposto ricorso al Lodevole Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'inizio della sua pubblicazione.

Per il Municipio di Curio

Il Sindaco
Gianni Nava



Il Segretario
Stefano Schira

Curio, 09.01.2023 / Pubblicata agli albi comunali dal 10.01.2023 per un periodo di 30 giorni.

Approvata con risoluzione municipale no. U 01 / 09 del 9 gennaio 2023.